



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

n. 6170 del 13/11/2025

OGGETTO:

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2026. CONFERMA ALIQUOTA UNICA
E SOGLIA DI ESENZIONE.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 360 del 28.09.1998 avente per oggetto: “Istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, a norma dell’art. 48, comma 10 della Legge 27.12.1997, n. 449, come modificato dall’art. 1, comma 10 della Legge 16.06.1998, n. 191”;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, art. 14, comma 8 come modificato dall’art. 4, c.1 del D.L. n. 16/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 26.04.2012, n. 44 in base al quale a decorrere dal 2011 le delibere di variazione dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione sul sito informatico individuato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con D.M. del 31.05.2002, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell’anno a cui la delibera afferisce;

Richiamata la Legge n. 296 del 27.12.2006, art. 1, comma 142, che nel modificare il comma 3 dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 360/1998, rinvia ad apposito Regolamento adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997, la variazione dell’aliquota di partecipazione dell’addizionale, senza eccedere complessivamente 0,8 punti percentuale;

Dato atto che la determinazione della misura dell’addizionale, essendo di natura regolamentare, resta sempre di competenza del Consiglio Comunale, come ribadito dal MEF con nota prot. n. 938/2007 del 12.03.2007;

Dato atto che il richiamato art. 1, comma 142 della Legge n. 296 del 27.12.2006 ha riconosciuto ai Comuni la facoltà di introdurre, a decorrere dall’anno di imposta 2007, una soglia d’esenzione dal tributo in presenza di specifici requisiti reddituali;

Visto l’art. 1, comma 11, del D.L. 13.08.2011 n. 138, convertito in Legge n. 148 del 14.09.2011, che ha ripristinato, a partire dall’01.01.2012, la possibilità di istituire o di incrementare l’addizionale comunale Irpef fino allo 0,8% anche in unica soluzione;



Preso atto che il sistema tributario, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, è informato ai principi di capacità contributiva e progressività dell'imposizione fiscale;

Evidenziato che per le annualità 2016 e 2017 il Comune non ha potuto stabilire aumenti e/o variazioni dell'addizionale comunale all'Irpef rispetto alle aliquote applicabili per l'anno 2015 in quanto la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016), come modificata dalla Legge n. 232 dell'11.12.2016 (Legge di bilancio 2017) aveva previsto, all'art. 1, comma 26, che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016, 2017 e 2018 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 (...)" ;

Considerato che il blocco delle tariffe e delle aliquote è stato prorogato anche per l'anno 2018 con la Legge n. 205 del 27.12.2018 (Legge di bilancio 2018);

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28.03.2019 sono state confermate anche per l'anno 2019 le aliquote approvate per le annualità precedenti;

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 22.04.2020, è stata introdotta un'aliquota unica pari allo 0,80% per tutte le soglie di reddito, in modo da consentire una maggiore semplificazione fiscale e garantire il reperimento di risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'ente e per la realizzazione dei programmi previsti nel bilancio di previsione per il periodo 2020-2022;

Che con la predetta deliberazione, al fine di perseguire una maggiore equità sociale e ridurre il carico fiscale gravante sulle persone meno abbienti, è stata estesa la fascia di esenzione Irpef, innalzandola da € 11.000 ad € 13.000;

Che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 27.12.2023 è stata ulteriormente estesa la fascia di esenzione Irpef innalzandola da € 13.000 a € 15.000;

Preso atto che l'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 30.12.2021, n. 234 (c.d. Legge di Bilancio 2022) ha modificato l'articolo 11 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917 (TUIR) riducendo gli scaglioni di reddito (da 5 a 4) e le aliquote di imposta (nazionale), applicabili a decorrere dal 1 gennaio 2022;

Preso atto che per effetto della predetta riforma fiscale, i Comuni nei quali per l'anno 2021 erano vigenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF differenziate per scaglioni di reddito hanno l'obbligo di adeguare le proprie aliquote ai nuovi scaglioni di reddito previsti per l'IRPEF, mentre tale obbligo non si pone per i Comuni che nell'anno 2021 avevano adottato un'aliquota unica per l'addizionale comunale;

Ritenuto opportuno confermare, per l'anno 2026, l'aliquota unica dell'addizionale comunale all'IRPEF pari allo 0,80% per tutte le soglie di reddito e la soglia di esenzione per i soggetti con un



reddito complessivo non superiore ad € 15.000;

Visto l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

“16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe di tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

Richiamato l'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 secondo il quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Richiamato l'art. 42 del Tuel n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2026, allegato alla presente deliberazione;

Acquisiti i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Parere favorevole di regolarità tecnica e contabile

La Dirigente del Dipartimento delle Finanze Dott.ssa Anna Tiberi;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 2667/2000;

Con la seguente votazione:

D E L I B E R A

Per le motivazioni in narrativa espresse:

1. Di confermare per l'annualità 2026 il Regolamento dell'addizionale comunale all'IRPEF, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, recante l'indicazione dell'aliquota e della soglia di esenzione applicabili per l'anno 2026, in



conformità al vigente Regolamento adottato con atto Di Consiglio del Commissario Prefettizio n. 2 del 27.01.2025, di seguito riportate:

SCAGLIONI DI REDDITO	ALIQUOTE APPLICATE
Fino ad € 15.000	Esente
Da € 15.001	0,80%

2. Di dare atto che la soglia di esenzione è intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale non è dovuta mentre, al superamento del suddetto limite, la stessa si applica all'intero reddito imponibile;
3. Di dare atto che il Regolamento avrà decorrenza dal 1 gennaio 2026, purché pubblicato nei modi e termini di legge in premessa indicati;
4. Di incaricare i competenti Uffici di espletare tutti gli adempimenti utili per l'efficacia della presente deliberazione, ivi compresa la sua pubblicazione nel sito informatico www.finanze.it e la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997 e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. Di rendere, sempre a voti unani, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000.

-----***-----

Ai sensi dell'art.35 del Regolamento del Consiglio Comunale, le sedute pubbliche del Consiglio Comunale vengono riprese e trasmesse via web e sono integralmente registrate su supporto digitale. Dette registrazioni sono consultabili attraverso il sito Internet del Comune.
